

**Accordo di collaborazione (art. 15 L. 241/1990 e s.m.i.)
tra Regione Piemonte ed Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali
nell'ambito delle misure regionali:**

“Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari”

-

“Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale”

TRA

La Regione Piemonte – Direzione Sanità e welfare, con sede in Torino (TO), via Bertola, 34, C.F. 80087670016 e P.IVA 02843860012, nella persona di Osvaldo Milanese, nella sua qualità di dirigente regionale pro tempore del Settore *“Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale”* (a seguire, anche «Regione Piemonte» o «Delegato del Titolare del Trattamento»);

E

L’ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali con sede in, via, P.IVA....., nella persona di, nella sua qualità di Direttore *pro tempore* (a seguire, anche «**Responsabile del Trattamento**» o «**Responsabile**»);

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte intende realizzare due misure denominate *“Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari”* e *“Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale”* volte all’assegnazione di “buoni domiciliarità” e di “buoni residenzialità”, entrambe finanziate a valere sul PR FSE Plus 21-27;
- l’attuazione delle misure citate comporta un’attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione rilasciate dai richiedenti ai fini dell’assegnazione dei “Buoni” e della verifica in itinere circa il mantenimento dei requisiti per l’erogazione;
- le due misure prevedono, per l’accesso ai benefici, la presentazione di una domanda da parte del cittadino tramite una piattaforma telematica dedicata sul portale “Piemonte Tu”, domanda che dev’essere corredata da una serie di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione;
- la Direzione regionale “Sanità e Welfare” è responsabile dei procedimenti di assegnazione dei Buoni, che prevedono una fase di istruttoria delle domande pervenute, ai fini della verifica di ammissibilità, e quindi l’assegnazione dei Buoni secondo gli ordini di priorità definiti in funzione dei criteri indicati nei relativi Avvisi pubblici;

- la Direzione regionale “Sanità e Welfare”, nell’ambito della fase istruttoria, intende attivare modalità di verifica e controllo preliminari delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione;
- l’attività di controllo sulle dichiarazioni può avvenire, oltre che nella fase istruttoria di accesso al beneficio, anche in via continuativa, per l’intero periodo di erogazione previsto, tramite un interscambio comunicativo con gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
- il canale comunicativo è garantito tramite l’accesso diretto, da parte di tali Enti, alla piattaforma telematica regionale contenente le domande ammissibili (esclusivamente riferite al territorio di riferimento) ed alla verifica delle correlate dichiarazioni, per quanto riguarda dati in loro possesso;
- l’accesso alla piattaforma da parte degli Enti gestori comporta un’attività di trattamento dei dati per i quali viene richiesta l’assunzione in capo agli stessi di un ruolo di “responsabile esterno”;
- l’art. 28, parr. 1 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) (a seguire, anche «GDPR»), stabilisce che *«1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. [...] 3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento [...]»*;
- in ragione di quanto sopra, il Titolare – Giunta regionale, tramite il delegato al trattamento – Direzione Sanità e Welfare - intende nominare l’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali quale Responsabile del Trattamento nell’ambito del Progetto;

TANTO PREMESSO

1. GENERALITA'

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. OGGETTO

Le parti concordano di collaborare per la realizzazione delle misure denominate “Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari” e “Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale” volte all’assegnazione di “buoni domiciliarità” e “buoni residenzialità”, a titolarità regionale e finanziate a valere sul PR FSE Plus 21-27.

3. RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

La Direzione regionale "Sanità e Welfare", in quanto soggetto beneficiario delle misure ai fini del FSE Plus 21-27, assume la responsabilità dei procedimenti di assegnazione, di erogazione dei "Buoni" e di certificazione della spesa.

4. RUOLO DEGLI ENTI GESTORI

L'Ente gestore collabora con la Direzione regionale "Sanità e Welfare" nell'attività di:

- controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione rilasciate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dai richiedenti residenti nei Comuni facenti parte del territorio di competenza dell'Ente;
- monitoraggio e valutazione di carattere generale sulle misure con la partecipazione a tavoli di lavoro dedicati.

5. MODALITA' DI CONTROLLO – BUONO DOMICILIARITA'

Per quanto riguarda il "buono domiciliarità", le modalità di verifica e controllo preliminari delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione sono effettuate secondo le modalità indicate di seguito.

a) fase istruttoria (pre-concessione)

a.1) dati concernenti gli esiti delle valutazioni multidimensionali effettuate dalle competenti commissioni (in via residuale solo in caso di assenza o incompletezza della documentazione allegata alla domanda);

a.2) assenza delle seguenti situazioni di incompatibilità previste per l'accesso alla misura:

- accoglienza definitiva presso strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale;
- percezione di "assegni di cura", ex D.G.R. n. 39-11190, del 06/04/2009, e D.G.R. n. 56-13332, del 15/02/2010;
- percezione di contributi dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, ex legge n. 205/2017, art. 1, cc. 254-256;
- erogazione di trasferimenti monetari erogati a titolo di "prestazione prevalente" da parte di INPS nell'ambito della misura "Home care premium" oppure interventi di assistenza domiciliare per un numero di ore settimanali superiore a 16 (oppure 8 nel caso di assistenza educativa rivolta a minori con disabilità) erogati a titolo di "prestazione integrativa" nell'ambito della stessa misura;
- altre misure aventi natura di trasferimento monetario specificatamente destinato al sostegno della domiciliarità, di eventuale futura definizione, a titolarità regionale o statale.

dichiarate come non sussistenti

- alla data della presentazione della domanda

oppure

- in sede di "conferma dell'assegnazione" (nel caso di domande ammissibili "con riserva"): in questo caso l'incompatibilità viene dichiarata (e verificata dall'Ente gestore) con riferimento alla data di decorrenza della validità del "Buono" (mese successivo alla chiusura dello sportello).

L'Ente gestore si impegna a verificare la correttezza dei dati inseriti dal richiedente mediante una procedura di controllo attivata a seguito dell'invio di apposita comunicazione della Regione tramite

la piattaforma telematica. La procedura prevede l'applicazione di un *flag* in caso di conferma del dato oppure con la segnalazione della difformità rilevata.

L'Ente gestore si impegna ad effettuare tale controllo segnalandone l'esito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale.

b) fase post – concessione (fase “rendicontazione”)

b.1) assenza delle seguenti situazioni di incompatibilità previste per il mantenimento della misura:

- accoglienza definitiva presso strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale;
- percezione di “assegni di cura”, ex D.G.R. n. 39-11190, del 06/04/2009, e D.G.R. n. 56-13332, del 15/02/2010;
- percezione di contributi dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare, ex legge n. 205/2017, art. 1, cc. 254-256;
- erogazione di trasferimenti monetari erogati a titolo di “prestazione prevalente” da parte di INPS nell'ambito della misura “Home care premium” oppure interventi di assistenza domiciliare per un numero di ore settimanali superiore a 16 (oppure 8 nel caso di assistenza educativa rivolta a minori con disabilità) erogati a titolo di “prestazione integrativa” nell'ambito della stessa misura;
- altre misure aventi natura di trasferimento monetario specificatamente destinato al sostegno della domiciliarità, di eventuale futura definizione, a titolarità regionale o statale.

L'Ente gestore si impegna a verificare l'assenza di tali incompatibilità nei confronti della generalità dei soggetti ammessi al beneficio e con cadenza trimestrale.

La comunicazione avviene tramite la piattaforma telematica con l'applicazione di un *flag* in caso di conferma del dato oppure con la segnalazione della difformità rilevata.

La comunicazione da parte dell'Ente gestore dev'essere trasmessa entro i 10 giorni antecedenti le date della presentazione delle rendicontazioni da parte dei destinatari:

1° febbraio; 1° maggio; 1° agosto; 1° novembre di ogni anno

e, quindi, entro il

20 gennaio; 20 aprile; 20 luglio; 20 ottobre di ogni anno

senza necessità di una specifica richiesta in tal senso da parte della Direzione regionale “Sanità e Welfare”.

6. MODALITA' DI CONTROLLO – BUONO RESIDENZIALITA'

Per quanto riguarda il “buono residenzialità”, le modalità di verifica e controllo preliminari delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione sono effettuate secondo le modalità indicate di seguito.

a) fase istruttoria (pre-concessione)

a.1) dati concernenti gli esiti delle valutazioni multidimensionali effettuate dalle competenti commissioni (in via residuale solo in caso di assenza o incompletezza della documentazione allegata alla domanda);

a.2) assenza delle seguenti situazioni di incompatibilità previste per l'accesso alla misura:

- altri contributi pubblici rispondenti alla medesima finalità, direttamente percepiti dall'ospite o erogati alla struttura ospitante dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali o dai Comuni di residenza (contributi a parziale o totale copertura della quota sociale)

dichiarate come non sussistenti

- alla data della presentazione della domanda

oppure

- in sede di "conferma dell'assegnazione" (nel caso di domande ammissibili "con riserva"): in questo caso l'incompatibilità viene dichiarata (e verificata dall'Ente gestore) con riferimento alla data di decorrenza della validità del "Buono" (mese successivo alla chiusura dello sportello).

L'Ente gestore si impegna a verificare la correttezza dei dati inseriti dal richiedente mediante una procedura di controllo attivata a seguito dell'invio di apposita comunicazione della Regione tramite la piattaforma telematica. La procedura prevede l'applicazione di un *flag* in caso di conferma del dato oppure con la segnalazione della difformità rilevata.

L'Ente gestore si impegna ad effettuare tale controllo segnalandone l'esito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale.

b) fase post – concessione (fase "rendicontazione")

b.1) assenza delle seguenti situazioni di incompatibilità previste per il mantenimento della misura:

- altri contributi pubblici rispondenti alla medesima finalità, direttamente percepiti dall'ospite o erogati alla struttura ospitante dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali o dai Comuni di residenza (contributi a parziale o totale copertura della quota sociale).

L'Ente gestore si impegna a verificare l'assenza di tali incompatibilità nei confronti della generalità dei soggetti ammessi al beneficio e con cadenza trimestrale.

La comunicazione avviene tramite la piattaforma telematica con l'applicazione di un *flag* in caso di conferma del dato oppure con la segnalazione della difformità rilevata.

La comunicazione da parte dell'Ente gestore dev'essere trasmessa entro i 10 giorni antecedenti le date della presentazione delle rendicontazioni da parte delle strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali indicate nell'Avviso pubblico senza necessità di una specifica richiesta in tal senso da parte della Direzione regionale "Sanità e Welfare".

7. MODALITA' DI INTERSCAMBIO INFORMATIVO

La realizzazione dell'attività di controllo da parte dell'Ente gestore avviene mediante accesso alla piattaforma telematica di presentazione delle domande tramite credenziali specifiche rilasciate da CSI Piemonte. L'accesso avverrà con l'assunzione del ruolo di "responsabile esterno" del trattamento da parte dell'ente gestore, secondo le modalità indicate nell'Atto di nomina allegato. L'Ente comunicherà alla Direzione regionale "Sanità e Welfare" i dati anagrafici degli operatori da abilitare al sistema e responsabili del flusso comunicativo.

8. DURATA

Il presente accordo ha validità per l'intera durata di attuazione delle misure indicate.

Per la Regione Piemonte
“Direzione Sanità e Welfare”

*Il Dirigente pro-tempore
del Settore “Politiche per le pari opportunità, diritti
ed inclusione, progettazione ed innovazione
sociale”*

firmato digitalmente

Ente Gestore funzioni socio-assistenziali

firmato digitalmente